

D.L. c.d. rilancio – verifica del Durc – nota INAIL

22 Maggio 2020

Si fa seguito alla comunicazione del [21 maggio scorso](#) per informare che, anche l'Inail, con l'allegata nota, ha fornito indicazioni in merito alla modifica, da ultimo introdotta dal D.L. n. 34/2020, c.d. "rilancio", alla previsione contenuta all'art. 103, comma 2 del Decreto, c.d. "cura Italia", in materia di Durc.

Nel ribadire quanto già chiarito dall'Inps, l'Inail ha confermato che alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016. Restano, pertanto, ferme le indicazioni già fornite con la Circolare n. 4250 del 26 marzo 2020, circolare n. 11 del 27 marzo 2020 Paragrafo H.

E' stato, inoltre, sottolineato che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l'articolo 3, comma 2, lettera b) del DM 30 gennaio 2015, recante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

E' stato infine confermato che sulle indicazioni contenute nella circolare è stato acquisito l'assenso dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[40190-nota_inail_durc pdf.pdf](#)[Apri](#)